



Ipotesi CCNL Istruzione e Ricerca

**Triennio 2019/2021
Sottoscritto il 14/07/2023**

Perché non abbiamo firmato

«I contratti si sottoscrivono per migliorare le condizioni di vita e di lavoro del personale. Questa ipotesi di contratto appena conclusa non solo non le migliora, ma in molti casi le peggiora poiché si traduce in un indebolimento della scuola dell'autonomia e della Comunità educante».

Giuseppe D'Aprile

NOVITA' CONTENUTE NEL TESTO



Gli incrementi della retribuzione includono quelli già percepiti a seguito dell'accordo del 6 dicembre 2022 (Ipotesi CCNL 2019/21 parte economica), che corrispondevano al 95% del totale.

Il restante 5% verrà erogato nei prossimi mesi.

Docenti – incrementi indennità parte fissa - RPD

Anzianità di servizio	Aumenti
Anzianità fino a 14 anni	Euro 10,30
Anzianità compresa tra 15 e 27 anni	Euro 12,70
Anzianità superiore ai 27 anni	Euro 16,10

ATA – incrementi indennità parte fissa - CIA

Profilo	Aumenti
Collaboratore Scolastico	4,60 €
Assistenti	5,05 €
DSGA	44,30 €

Sarà corrisposto, una sola volta, un compenso “una tantum”, 63,84 euro lordi per i docenti e 44,11 euro lordi per gli Ata.

Docenti: Prestazioni aggiuntive – variazione valori economici

CCNL 2006/2009 – Tabella 5

Ore Aggiuntive corsi di recupero	Ore aggiuntive di insegnamento	Ore aggiuntive non di insegnamento
Euro 50.00	Euro 35.00	Euro 17.50

Ipotesi CCNL 14/07/2023 - Tabella E 1.6

Ore Aggiuntive corsi di recupero	Ore aggiuntive di insegnamento	Ore aggiuntive non di insegnamento
Euro 55.00	Euro 38.50	Euro 19.25

ATA: Prestazioni aggiuntive – variazione valori economici

CCNL 2006/09

<i>Collaboratori scolastici</i>	<i>12.50</i>
<i>Assistenti amministrativi e tecnici</i>	<i>14.50</i>
<i>Direttori SGA</i>	<i>18.50</i>

Ipotesi CCNL

<i>Collaboratori /operatori</i>	<i>13.75</i>
<i>Assistenti</i>	<i>15.95</i>
<i>Funzionari</i>	<i>20.35</i>

Sono stati aumentati gli importi relativi alle prestazioni aggiuntive senza ampliare i fondi disponibili. In definitiva, rimanendo invariato l'importo totale delle risorse destinate a tutto il personale, si determina una riduzione di ore per l'effettuazione delle prestazioni aggiuntive.

LEGITTIMATI I VINCOLI DI LEGGE

Ad oggi è in vigore, per legge, un primo blocco triennale sulla sede di titolarità per i docenti e per i DSGA neo assunti in ruolo. Un secondo blocco triennale per i docenti che ottengono un movimento in altra provincia.

Cosa è stato fatto

- Il vincolo di legge è parte integrante del testo contrattuale.
- È stato altresì precisato che, **in ogni caso**, le procedure di mobilità del personale non possono essere derogate dalla contrattazione.

Cosa si doveva fare

- Stabilire che la contrattazione nazionale fissa i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale senza alcun vincolo di legge sulla base di quanto indicato nell'art. 2 comma 2 del D.Lgs 165/01 in cui è chiaramente scritto che **i contratti possono derogare le leggi: presenti, passate e future.**

L'introduzione del vincolo di legge sulla mobilità è il motivo per cui abbiamo condotto - insieme agli altri sindacati scuola - una battaglia sindacale in tutti questi anni, dimostrata dal fatto che non abbiamo mai accettato i vincoli di legge inseriti nei contratti integrativi sulla mobilità che ci hanno portato a non sottoscriverli unitariamente.

CONOSCENZA DEI COMPENSI PER LE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO DI ISTITUTO

Il **CCNL 2016/18** garantisce alla RSU e alle organizzazioni sindacali la **trasparenza** e la **verifica** di quanto contrattato.

Cosa è stato fatto

- **Divieto** di associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

Cosa si doveva fare

- Specificare che alla RSU e alle Organizzazioni sindacali deve essere dato ogni elemento conoscitivo volto a verificare la corretta attuazione di quanto contrattato, compresi i nominativi del personale che ha avuto accesso ai compensi accessori nonché i relativi emolumenti.

Gravemente limitato l'accesso ai dati relativi alla retribuzione del personale a livello di contrattazione d'istituto. Ricordiamo che nonostante il parere contrario del garante della privacy, su questo tema molti tribunali hanno dato ragione alle organizzazioni sindacali ricorrenti proprio in virtù del principio della trasparenza.

LIMITAZIONI

Il CCNL 2006/09 consentiva al personale docente e ATA di ruolo di accettare supplenze, se utilmente inseriti nelle relative graduatorie, **sia su spezzone orario che su posto intero**. Per il personale docente non era consentito accettare supplenze per diversa tipologia di posto, se relativa allo stesso grado/ordine di scuola di titolarità.

Cosa è stato fatto

- Il personale docente e ATA di ruolo **non può concorrere per supplenze su spezzone orario**. Ai docenti è consentito accettare supplenze anche su posto di sostegno relativo allo stesso grado/ruolo di titolarità.
- Il personale docente può accettare supplenze anche su posto di sostegno relativo allo stesso grado/ruolo di titolarità.

Aver inserito il divieto di accettare lo spezzone orario è per noi un arretramento in termini di diritti rispetto al contratto precedente.

- È stata recepita la norma relativa al **congedo obbligatorio per il padre** (10 gg.) prevista dal **decreto legislativo 105/2022**.
- È stato precisato che il congedo parentale, compresi i primi 30 gg. retribuiti, è per **ciascun figlio** (*così come indicato in diverse circolari INPS*).
- Il periodo di **preavviso per richiedere il congedo parentale è ora di 5 gg.** (*come previsto dal Decreto legislativo 80/2015*) anziché di 15 gg.
- Viene **aggiunto** che ai lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la **partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni** o, nei casi dei caregivers previsti dall'art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. **Analoga disciplina si applica per il personale indicato all'art. 21 della legge 104/1992.**

Congedi per le donne vittime di violenza

È aumentato da 90 a 120 giorni il diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a ai percorsi previsti per le donne vittime di violenza.

Ferie

È stato precisato che sia il giorno dello sciopero che i periodi di congedo parentale parzialmente retribuiti non riducono il periodo di ferie spettante (***quest'ultima precisazione è contenuta nella legge 105/2022***).

CANCELLATE LE NORME DI TUTELA

I diritti di tale personale sono stati cancellati **da una legge** che abroga gli articoli specifici del CCNL 2006/09.

Nell'ipotesi di contratto non è contemplata una norma anche generica su tale categoria di lavoratori e non è altresì definito un impegno tra le parti per addivenire ad una successiva sequenza contrattuale, da attivarsi entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo, per l'esame delle disposizioni contrattuali al fine del riordino dell'intera materia.

Continuiamo a sostenere e rivendicare la natura pattizia della mobilità professionale per la destinazione del personale della scuola all'estero.

Il Fondo di Miglioramento dell'Offerta Formativa, la cui consistenza è identica da almeno un quinquennio, è stato snaturato nella sua concezione originaria (*anche per i continui tagli*).

Ogni onere ulteriore previsto nell'ipotesi di contratto è a carico del FMOF.

Esempio: il 100% dell'indennità del DSGA parte variabile in caso di sua sostituzione e l'indennità degli assistenti tecnici del primo ciclo.

Per la seconda volta - era già avvenuto con il contratto 2016/18 - la materia viene rinviata a sequenza.

Appare di tutta evidenza come il Dirigente scolastico non può svolgere, allo stesso tempo, la funzione “inquirente” e quella “giudicante”.
La materia non può essere più elusa.

TRE GIORNI INTERAMENTE RETRIBUITI

Nel precedente CCNL 2006/09 per i docenti e gli ATA con contratto al 31/08 e al 30/06 avevano diritto a sei giorni di permesso per motivi personali e familiari, **senza retribuzione**.

L'ipotesi di contratto prevede per tale personale **tre giorni di permesso interamente retribuiti** (il personale ATA fruisce dei giorni in modalità oraria - 18 ore ad anno scolastico).

Abbiamo sostenuto convintamente questa estensione nonostante non sia stato previsto alcun finanziamento aggiuntivo e specifico. I soldi, infatti, necessari per sostenere tale diritto, sono stati prelevati dal fondo destinato agli aumenti contrattuali.


Le figure professionali del «tutor» e dell'«orientatore», prima introdotte per decreto, ora con l'ipotesi di contratto trovano piena e definitiva legittimazione in quanto la contrattazione nazionale integrativa è chiamata a definire **«modalità e criteri di utilizzazione di tutti gli eventuali finanziamenti aggiuntivi»** destinati al personale impegnato nelle predette attività.

Ne risulta addirittura esaltato il ruolo e la funzione in quanto estende l'ambito di operatività anche al «sostegno alla ricerca educativo didattica e valutativa».

Inoltre, saranno definite livello nazionale modalità e criteri di utilizzazione di tutte le eventuali risorse aggiuntive **destinate al personale** delle scuole che, **sulla base di valutazioni oggettive operate dal sistema nazionale di valutazione, tengano conto delle condizioni iniziali di contesto finalizzate all'elevazione degli esiti formativi**

L'introduzione, addirittura per contratto, delle prove INVALSI quale parametro di misurazione individuale dei docenti ("valutazioni oggettive operate dal sistema nazionale di valutazione)" vengono ora prese a riferimento anche per definire modalità e criteri per l'utilizzazione delle risorse aggiuntive, azzerando il ruolo della valutazione operata dagli insegnanti.

I PUNTI NEL DETTAGLIO



NUOVA PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE E GRADUATORIE

Le posizioni economiche sono attribuite a seguito della partecipazione di specifica procedura selettiva definita in base alla valutazione conseguita dagli stessi al termine di un apposito corso di formazione diretto a tutto il personale, integrata, a parità di punteggio, dall'anzianità di servizio.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla selezione i dipendenti che, all'avvio dell'anno scolastico in cui si bandisce la selezione, siano:

- ✓ titolari di contratto a tempo indeterminato nell'area dei collaboratori, operatori o assistenti;
- ✓ in possesso, alla data di pubblicazione del bando, di un'anzianità di servizio non inferiore a 5 anni.

Le graduatorie dureranno tre anni

VALORI ECONOMICI

Nuovi valori economici	
1 ^a posizione economica collaboratore scolastico	700 €
1 ^a posizione economica operatore	800
1 ^a posizione economica Assistenti	1.300 €
2 ^a posizione economica Assistenti	2.000 €

Le posizioni economiche cessano di essere corrisposte in caso di:

- ✓ **cessazione dal servizio del dipendente;**
- ✓ **progressione tra le aree.**

CRITICITÀ

Due elementi di riflessione: attuali graduatorie e rivalutazione degli importi

- 1) La nuova procedura non prevede la c.d. «fase transitoria». Le nuove regole, infatti, si preoccupano solo di disciplinare la nascente procedura di assegnazione delle posizioni economiche, dimenticando tutti coloro che da anni sono in attesa della loro attribuzione.
- 2) La «rivalutazione» delle posizioni economiche rappresenta un gioco di puro illusionismo. Il fondo economico, infatti, non ha ricevuto nessun ampliamento. Ciò significa, semplicemente, che gli aumenti sono stati realizzati riducendo il numero di posizioni economiche da assegnare al personale (*c.d. modifiche a saldi invariati*).

CONTRATTO PRECEDENTE

Il CCNL 2006/09, all'art. 47 stabiliva che gli incarichi specifici rientravano nei compiti del personale ATA. Il comma 2 stabiliva “ La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività”.

IPOTESI CONTRATTO

Al comma 1 dell'art. 54 è previsto che le Istituzioni scolastiche **possono** attribuire gli incarichi **e non devono** come desunto dalla vecchia formulazione contrattuale.

L'incarico è assegnato dal Dirigente Scolastico.

Non è rifiutabile.


La contrattazione d'Istituto STABILIVA sia i criteri di individuazione che i compensi da assegnare. Con la nuova formulazione, alla RSU e alle organizzazioni sindacali è dovuta SOLO l'informativa di ciò che il dirigente ha deciso.

UN EVIDENTE ARRETRAMENTO IN TERMINI DI DIRITTI!

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ATA (art. 50)

Il nuovo sistema di classificazione del personale ATA è articolato in quattro aree, cui corrispondono quattro differenti livelli di conoscenze, capacità, abilità, competenze professionali, responsabilità e autonomia:

- ✓ Area dei collaboratori
- ✓ Area degli operatori
- ✓ Area degli assistenti
- ✓ Area dei funzionari e dell'elevata



INTRODUZIONE DEL FUNZIONARIO ED EQ - PROBLEMATICHE CONNESSE

La figura introdotta di funzionario ed EQ, nella quale confluiranno i DSGA di ruolo e gli Assistenti Amministrativi FF, inserisce a sua volta, ulteriori elementi innovati e peggiorativi rispetto al passato.

ORGANICO

- La mancata definizione degli organici determina l'impossibilità di avere certezze relativamente al numero dei passaggi possibili sia per i futuri Funzionari che per gli operatori. Ad oggi, nonostante la sottoscrizione dell'ipotesi, l'ARAN non ha fornite le relative tabelle.

ASSEGNAZIONE SEDE:

- L'assegnazione dell'Istituzione scolastica, e con essa l'attribuzione dell'EQ, sarà di competenza dell'Ambito Territoriale con criteri discrezionali definiti dalla stessa amministrazione e eliminando la scelta volontaria del personale interessato.

INTRODUZIONE DEL FUNZIONARIO ED EQ - PROBLEMATICHE CONNESSE

DURATA ICARICO

- L'incarico sarà di durata triennale e con esso scomparirà la titolarità di scuola.

MOBILITA'

- Nessuna certezza relativa alla mobilità in quanto l'ipotesi di contratto, all'art. 55 comma 7 recita: *“Il personale titolare di incarico di DSGA può partecipare alle operazioni di mobilità territoriale con le medesime cadenze previste per il restante personale”*.

TITOLARITA' DI SEDE:

- L'ipotesi di contratto distingue i DSGA “storici” dai futuri funzionari neo assunti. Ai primi riconosce un “diritto di precedenza” per eventuale richiesta di riconferma della sede mentre ai neo funzionari riconosce il “titolo di precedenza” per l'eventuale riconferma della sede. Nessuna specifica e/o regolamentazione che fotografa la casistica a regime. (ES. cosa succederà nel caso in un DSGA storico cambia scuola? conserverà sempre il “diritto di precedenza oppure, per effetto del passaggio in altra istituzione scolastica, perde tale diritto?).

NOVITÀ SOSTITUZIONI DEL PERSONALE FUNZIONARIO ASSENTE (art. 57)



ASSENZE FINO A 90 GIORNI

Sono assegnate dal direttamente dal DS senza possibilità di rifiutare l'incarico e senza nessun tipo di vincolo di parte datoriale circa i criteri e le motivazioni della scelta.



ASSENZE OLTRE I 90 GIORNI

Sono assegnate mediante il criterio della «reggenza obbligatoria» direttamente dall'Ambito Territoriale.

RIFORMA PROFILI PROFESSIONALI (Allegato A)

COLLABORATORE SCOLASTICO

L'ipotesi di contratto aggiunge oltre alle mansioni già svolte dal personale collaboratore scolastico, **anche l'obbligo di assistere tutti gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e primaria,** nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

- ✓ *è inaccettabile aumentare i carichi di lavoro nonostante una carenza organica cronica conclamata che quotidianamente crea enormi disagi;*
- ✓ *rispetto al CCNL 2006/09 era per noi fondamentale chiarire le mansioni del collaboratore scolastico rispetto l'ausilio materiale non specialistico per rispondere alle necessità degli alunni con disabilità. La nostra richiesta è stata disattesa. Un tema così delicato non è stato chiarito lasciando le scuole nell'incertezza normativa.*

RIFORMA PROFILI PROFESSIONALI (Allegato A)

OPERATORE

E' una figura «intermedia» introdotta tra il collaboratore scolastico e l'area degli assistenti. Oltre alle mansioni appartenente al profilo del collaboratore scolastico, l'operatore dovrà assolvere:

- ✓ l'attività qualificata non specialistica di assistenza e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie agli alunni con disabilità;
- ✓ il supporto ai servizi amministrativi e tecnici.

Ciò rappresenta una evidente limitazione di crescita professionale che **impedisce** i passaggi tra l'area degli operatori e l'area degli assistenti.

RIFORMA PROFILI PROFESSIONALI (Allegato A)

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

La riformulazione del profilo, estremamente peggiorativa e «rischiosa» prevede, secondo quanto riportato nell'allegato A (declaratorie delle aree) del CCNL, che l'assistente amministrativo dovrà *«Svolge attività lavorative richiedenti specifica preparazione professionale e capacità di attuazione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti informatici nonché di specifiche piattaforme digitali connesse ai processi affidati (contabilità, gestione documentale/degli alunni/del personale)»*.

A tutto ciò si aggiunge, nella classificazione del personale ATA (Art. 50 CCNL) che *«all'interno dell'Area si ha **equivalenza e fungibilità** delle mansioni ed esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro sulla base del Piano delle attività»*.

TUTTO SENZA ADEGUATA FORMAZIONE **E RICONOSCIMENTO ECONOMICO E PROFESSIONALE**

Nessuna possibilità di carriera per concorrere a posti di funzionari di ruolo (almeno nell'immediato).

RIFORMA PROFILI PROFESSIONALI (Allegato A)

ASSISTENTI TECNICI I CICLO

Riconoscimento di un'indennità di disagio in quanto utilizzato su più sedi. L'importo previsto varia da **un minimo di 350 fino ad un massimo di 800 euro lordi** che **andrà a gravare sul FIS.**

Non è stato definito il numero massimo di sedi assegnabili. Si indebolisce l'istituto della titolarità di sede che potrebbe estendersi in futuro ad altre categorie di personale.

Inammissibile che un contratto di lavoro non si occupi, attraverso uno specifico articolato, di regolare la prestazione lavorativa di un dipendente nonostante le ripetute sollecitazioni intervenute ad opera della nostra organizzazione sindacale. Non possiamo accettare una discriminazione all'interno della stessa area, con lavoratori di serie A e di serie B.

ASSISTENTI TECNICI II GRADO

Era necessario, così come da noi richiesto, una «manutenzione del profilo» ormai non corrispondente alle reali esigenze delle scuole.

In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la progressione tra aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati.



Progressione di Area	Requisiti
da Area dei Collaboratori ad Area degli Operatori	a) attestato di qualifica professionale richiesto per l'accesso dall'esterno - ed almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area dei Collaboratori e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure b) diploma di scuola secondaria di primo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area dei Collaboratori e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione
da Area degli Operatori ad Area degli Assistenti	a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o diverso titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area dei Collaboratori esperti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure b) attestato di qualifica professionale che consente l'accesso all'area dei Collaboratori esperti ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area dei Collaboratori esperti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione
da Area degli Assistenti ad Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	a) laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione

NUOVI TITOLI DI STUDIO (Allegato A)

Profilo	Titolo richiesto
Collaboratore Scolastico	Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV - da cui emerge il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione.
Operatore scolastico	<p>Attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.</p> <p>In alternativa</p> <p>Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV - da cui emerge il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.</p>
Operatore dei servizi agrari	Attestato di qualifica professionale di Operatore agrituristico o Operatore agro industriale o Operatore agro-ambientale o Operatore agro-alimentare o equipollenti e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale .

NUOVI TITOLI DI STUDIO (Allegato A)

Profilo	Titolo richiesto
Assistente Amministrativo	Diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale
Assistente Tecnico	Diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale .
Cuoco	Diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale .
Guardarobiere	Svolge attività lavorative richiedenti specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure quali, a titolo esemplificativo, la conservazione, la custodia e la cura del corredo degli alunni; l'organizzazione e la tenuta del guardaroba.
Infermiere	Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale .

NUOVI TITOLI DI STUDIO AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (Allegato A)

Titolo richiesto	
Per il personale destinato ai servizi amministrativi	Laurea (triennale o magistrale) in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia o titoli equipollenti e Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
Per il personale destinato ai servizi tecnici	Laurea (triennale o magistrale) relativa allo specifico settore di competenza e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

GRADUATORIE D'ISTITUTO PERSONALE ATA - ART. 59

Decadenza dalle graduatorie

I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno previsto dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie.

Integrazione titoli

I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse.